

# 1<sup>a</sup> CONFERENZA NAZIONALE DELL'ALTA DIRIGENZA STATALE

Roma, Palazzo dei Congressi. 3 - 5 febbraio 2003

## **Intervento del Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali Carlo Lucrezio Monticelli**

Data la ristrettezza del tempo che ho a disposizione, ho deciso di fare cenno ad un argomento molto specifico, in modo da poter dare così un contributo concreto all'approfondimento delle tematiche che possono interessare la disciplina della dirigenza.

Intendo, infatti, parlare della problematica relativa al conferimento di un ufficio dirigenziale ad interim, vale a dire dell'ipotesi in cui a un titolare di un ufficio dirigenziale viene conferito temporaneamente anche un altro ufficio dirigenziale.

E' una problematica che ha interessato molto il Ministero del lavoro, perché lo stesso è dovuto ricorrere a questo istituto per problemi organizzativi attinenti alla sua nuova struttura.

Il Ministero del Lavoro in questa legislatura è, invero, il risultato della fusione di due Amministrazioni, tra di loro abbastanza eterogenee: Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Dipartimento degli affari sociali. La nuova struttura si articola in due Dipartimenti, le cui attribuzioni corrispondono sostanzialmente a quelle delle due Amministrazioni di provenienza.

Senonché, è sembrato immediatamente che questa non fosse la struttura più idonea per garantire una gestione unitaria di interessi, che sono comunque fra di loro connessi e che non possono essere trattati in modo troppo separato.

Si è pertanto pensato di passare ad una organizzazione fondata sul Segretario generale, anziché sui Dipartimenti, ma questa modifica richiede tempi abbastanza lunghi e si è potuta avviare solo recentemente dopo la riapertura dei termini per la riforma dei ministeri.

Si è allora deciso di conferire nel frattempo ad un unico soggetto i due dipartimenti: l'uno come titolarità e l'altro come interim.

A questo punto sono sorti però dei problemi piuttosto notevoli, soprattutto in sede di controllo della Corte dei Conti, perché l'istituto dell'interim non è preso in considerazione dalla legge, perlomeno per quanto riguarda la dirigenza, né mi sembra che sia stato sufficientemente approfondito in dottrina.

Va al riguardo evidenziato che la legge, benché non preveda niente al riguardo, allo stesso tempo non pone alcun divieto espresso.

Non si può dunque affermare che l'istituto dell'interim, inteso come istituto eccezionale di conferimento temporaneo di un ufficio a chi già ne ha un altro, sia proibito.

D'altra parte, se si legge attentamente l'art. 19 del decreto legislativo n.165 del 2001 non si ravvisa alcuna incompatibilità tra l'interim e le disposizioni ivi contenute in materia di conferimento di incarichi dirigenziali.

Infatti nell'art.19 si pongono determinati presupposti per il conferimento degli incarichi, si prevedono i contenuti di questi incarichi e la loro durata, si disciplina il relativo procedimento, si individua qual'è il tipo di provvedimento che deve essere adottato, si stabilisce che un contratto debba accedere al provvedimento.

Sono comunque tutti requisiti che possono essere rispettati anche nell'ipotesi dell'interim, sicché deve concludersi per l'ammissibilità dell'istituto, il quale peraltro si rileva di grande utilità, non solo nell'ipotesi di una imminente riorganizzazione, ma anche in altre fattispecie' come quella della

mancaza improvvisa del titolare di un ufficio o quella dell'impossibilità temporanea, per una serie di circostanze, di nominare un soggetto idoneo per un determinato ufficio.

Ciò posto, fermo restando l'obbligo in ogni caso di un'adeguata motivazione, si pone il problema del conseguente trattamento economico ,perché, nonostante qualche perplessità espressa al riguardo dalla Corte dei Conti, non è certo agevole sostenere che chi svolge un incarico ulteriore non abbia titolo ad alcun emolumento aggiuntivo.

La soluzione del problema può probabilmente rinvenirsi mediante un'adeguata determinazione del trattamento accessorio, prevedendo specialmente per la parte relativa al risultato una congrua considerazione del doppio incarico svolto.

Dato il quadro di incertezza in cui versa l'istituto, sarebbe comunque auspicabile che il legislatore intervenga al più presto in materia, al fine di determinare chiaramente i presupposti per il ricorso all'istituto dell'interim e di dare precise indicazioni sul trattamento economico aggiuntivo spettante.